

Testo vigente	Testo modificato
<p>Art. 8 – Presentazione degli impegni e istruttoria</p> <p>1. A pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento con cui l’Autorità intende adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione ai sensi dell’art. 37, comma 3, lett. f) del decreto istitutivo, le parti possono proporre impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate, che l’Autorità può decidere di rendere obbligatori, chiudendo così il procedimento senza accertare l’infrazione.</p> <p>2. La proposta di impegni, a pena di irricevibilità, deve essere redatta per iscritto secondo l’apposito schema pubblicato sul sito dell’Autorità, ed inviata tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Autorità, e contenere in dettaglio gli obblighi che l’operatore si dichiara disposto ad assumere, i costi previsti ed i relativi tempi di attuazione. La comunicazione di irricevibilità è effettuata dal responsabile del procedimento.</p> <p>3. La tempestiva presentazione della proposta di impegni comporta l’interruzione dei termini del procedimento fino alla comunicazione della declaratoria di irricevibilità da parte del responsabile del procedimento ovvero fino alla data di notifica del provvedimento di inammissibilità o del provvedimento finale di cui all’articolo 9.</p> <p>4. Della presentazione della proposta di impegni è data comunicazione ai soggetti partecipanti diversi dal proponente.</p> <p>5. I terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito Internet dell’Autorità, secondo le modalità di cui al comma 2. La presentazione delle osservazioni di cui al comma 1 avviene, di regola, con modalità telematiche.</p> <p>6. Scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 5, le osservazioni pervenute sono pubblicate sul sito internet dell’Autorità a cura del responsabile del</p>	<p>Art. 8 – Presentazione degli impegni e istruttoria</p> <p>1. A pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento con cui l’Autorità intende adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione ai sensi dell’art. 37, comma 3, lett. f) del decreto istitutivo, le parti possono proporre impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate, che l’Autorità può decidere di rendere obbligatori, chiudendo così il procedimento senza accertare l’infrazione.</p> <p>2. La proposta di impegni, che può essere redatta secondo l’apposito schema pubblicato sul sito dell’Autorità, deve, a pena di irricevibilità, essere redatta per iscritto ed inviata tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Autorità, e contenere in dettaglio gli obblighi che l’operatore si dichiara disposto ad assumere, i costi previsti ed i relativi tempi di attuazione. La comunicazione di irricevibilità è effettuata dal responsabile del procedimento.</p> <p>3. La tempestiva presentazione della proposta di impegni comporta l’interruzione dei termini regolamentari del procedimento fino alla comunicazione della declaratoria di irricevibilità da parte del responsabile del procedimento ovvero fino alla data di notifica del provvedimento di inammissibilità o del provvedimento finale di cui all’articolo 9.</p> <p>4. Della presentazione della proposta di impegni è data comunicazione ai soggetti partecipanti diversi dal proponente.</p> <p>5. I terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito Internet dell’Autorità, secondo le modalità di cui al comma 2. La presentazione delle osservazioni di cui al presente comma avviene, di regola, con modalità telematiche.</p> <p>6. Scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 5, le osservazioni pervenute sono pubblicate sul sito internet dell’Autorità a cura del responsabile del</p>

Allegato "A" alla delibera n. 160/2020 del 15 settembre 2020

<p>procedimento. I partecipanti al procedimento che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono presentare richiesta adeguatamente motivata.</p> <p>7. Entro trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 6, il soggetto proponente gli impegni può rappresentare per iscritto la propria posizione in merito alle osservazioni presentate dai terzi ed eventualmente introdurre modifiche accessorie agli impegni. Nel caso in cui si renda necessario, il responsabile del procedimento può chiedere ai soggetti interessati ulteriori informazioni ed elementi utili alla valutazione degli impegni.</p> <p>8. L'Autorità dà conto delle osservazioni di cui al comma precedente nel provvedimento finale.</p>	<p>procedimento. I partecipanti al procedimento che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono presentare richiesta adeguatamente motivata.</p> <p>7. Entro trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 6, il soggetto proponente gli impegni può rappresentare per iscritto la propria posizione in merito alle osservazioni presentate dai terzi ed eventualmente introdurre modifiche accessorie agli impegni. Nel caso in cui si renda necessario, il responsabile del procedimento può chiedere ai soggetti interessati ulteriori informazioni ed elementi utili alla valutazione degli impegni.</p> <p>8. L'Autorità dà conto delle osservazioni di cui ai commi 5 e seguenti, nel provvedimento finale.</p>
<p>Art. 9 – Ammissibilità e verifica degli impegni</p> <p>1. Il Consiglio sentito il responsabile del procedimento, con proprio provvedimento, se ne ricorrono le condizioni, dichiara ammissibile la proposta di impegni, disponendo altresì la pubblicazione della proposta di impegni sul proprio sito Internet, secondo modalità che tengano conto di eventuali esigenze di riservatezza.</p> <p>2. Il Consiglio sentito il responsabile del procedimento, dichiara inammissibile la proposta di impegni di cui all'articolo 8, con proprio provvedimento nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) qualora risulti generica o presentata per finalità dilatorie; b) qualora la condotta contestata non sia cessata; c) in tutti i casi in cui gli impegni assunti siano manifestamente inutili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate; d) nel caso in cui le misure contenute nella proposta di impegni non siano altresì idonee a ripristinare l'assetto degli interessi anteriori alla violazione o ad eliminare, almeno in parte, eventuali conseguenze immediate e dirette della violazione; 	<p>Art. 9 – Ammissibilità e verifica degli impegni</p> <p>1. Il Consiglio sentito il responsabile del procedimento, con proprio provvedimento, se ne ricorrono le condizioni, dichiara ammissibile la proposta di impegni, disponendo altresì la pubblicazione della proposta di impegni sul sito Internet dell'Autorità, secondo modalità che tengano conto di eventuali esigenze di riservatezza.</p> <p>L'adozione di tale provvedimento determina altresì l'irrevocabilità della proposta di impegni.</p> <p>2. Il Consiglio sentito il responsabile del procedimento, dichiara inammissibile la proposta di impegni di cui all'articolo 8, con proprio provvedimento nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) qualora risulti generica o presentata per finalità dilatorie; b) qualora la condotta contestata non sia cessata; c) in tutti i casi in cui gli impegni assunti siano manifestamente inutili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate; d) nel caso in cui le misure contenute nella proposta di impegni non siano altresì idonee a ripristinare l'assetto degli interessi anteriori alla violazione o ad eliminare, almeno in parte, eventuali conseguenze immediate e dirette della violazione;

<p>e) qualora gli impegni proposti consistano nel mero adempimento dell'obbligo violato;</p> <p>f) qualora l'Autorità, in funzione della particolare gravità della violazione contestata o dei precedenti provvedimenti sanzionatori dai quali possa desumersi la particolare inclinazione del soggetto alla commissione di illeciti amministrativi di competenza dell'Autorità, ritenga di dover procedere all'accertamento della violazione.</p> <p>3. La decisione relativa all'ammissibilità degli impegni è comunicata al proponente gli impegni e ai soggetti intervenuti nel procedimento, nei trenta giorni successivi al termine di cui al comma 1. In caso di inammissibilità, il Consiglio dispone con provvedimento il rigetto della proposta di impegni e la prosecuzione del procedimento sanzionatorio.</p> <p>4. In caso di giudizio di ammissibilità degli impegni, a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 8, commi 5 e seguenti, l'Autorità, con il provvedimento che dichiara ammissibili gli impegni e li approva, rende obbligatori gli impegni per il proponente e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare l'infrazione, salvo quanto disposto dal successivo comma 7.</p> <p>5. Il provvedimento finale viene comunicato ai partecipanti al procedimento e pubblicato sul sito Internet dell'Autorità, secondo modalità che tengano conto di eventuali esigenze di riservatezza di dati e informazioni.</p> <p>6. Qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o il provvedimento finale di accoglimento di cui al comma 1 si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti, fornite dal proponente, l'Autorità riavvia il procedimento sanzionatorio secondo le procedure ordinarie e provvede all'avvio di ulteriore procedimento sanzionatorio conseguente alla suddetta violazione.</p> <p>7. All'esito del procedimento di cui al comma 6, l'Autorità può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato dell'impresa inadempiente.</p>	<p>e) qualora gli impegni proposti consistano nel mero adempimento dell'obbligo violato;</p> <p>f) qualora l'Autorità, in funzione della particolare gravità della violazione contestata o dei precedenti provvedimenti sanzionatori dai quali possa desumersi la particolare inclinazione del soggetto alla commissione di illeciti amministrativi di competenza dell'Autorità, ritenga di dover procedere all'accertamento della violazione.</p> <p>3. La decisione relativa all'ammissibilità degli impegni è comunicata al proponente gli impegni e ai soggetti intervenuti nel procedimento, entro il termine di 45 giorni decorrente dalla data di presentazione della proposta di impegni. In caso di inammissibilità, il Consiglio dispone con provvedimento il rigetto della proposta di impegni e la prosecuzione del procedimento sanzionatorio.</p> <p>4. In caso di giudizio di ammissibilità degli impegni, a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 8, commi 5 e seguenti, l'Autorità, con il provvedimento che dichiara accoglibili gli impegni e li approva, rende obbligatori gli impegni per il proponente e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare l'infrazione, salvo quanto disposto dal successivo comma 7.</p> <p>5. Il provvedimento finale viene comunicato ai partecipanti al procedimento e pubblicato sul sito Internet dell'Autorità, secondo modalità che tengano conto di eventuali esigenze di riservatezza di dati e informazioni.</p> <p>6. Qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o il provvedimento finale di accoglimento di cui al comma 4 si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti, fornite dal proponente, l'Autorità riavvia il procedimento sanzionatorio secondo le procedure ordinarie e provvede all'avvio di ulteriore procedimento sanzionatorio conseguente alla suddetta violazione.</p> <p>7. All'esito del procedimento di cui al comma 6, l'Autorità può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato dell'impresa inadempiente.</p>
--	--